

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

40.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE

	PAG.
Missioni:	
PRESIDENTE	477
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
CANULLO ed altri: Norme per assicurare la « trasparenza retributiva » dei diri- genti delle aziende private e degli enti pubblici economici (158)	477
PRESIDENTE	477, 478, 479
CASALNUOVO, <i>Relatore</i>	478
PENNACCHINI	478

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Fanti ed Orione sono in missione per incarico del loro ufficio.

Discussione della proposta di legge Canullo ed altri: Norme per assicurare la « trasparenza retributiva » dei dirigenti delle aziende private e degli enti pubblici economici (158).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Canullo, Napolitano, Di Giulio, Belardi Merlo Eriase, Caruso, Chiovini Cecilia, Furia, Pochetti e Pugno: « Norme per assicurare la " trasparenza retributiva " dei dirigenti delle aziende private e degli enti pubblici economici ».

La seduta comincia alle 11,20.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

L'onorevole Casalnuovo ha facoltà di svolgere la relazione.

CASALINUOVO, *Relatore*. Non ritengo di dover aggiungere ulteriori considerazioni alla relazione svolta a suo tempo in sede referente. Ad essa, pertanto, mi richiamo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PENNACCHINI. Ella, signor presidente, ricorderà certamente che il mio gruppo, sin dalla prima richiesta di trattazione in sede legislativa, manifestò talune perplessità sull'approvazione di questo provvedimento, così come formulato, ma a detta richiesta aderì in un momento successivo nell'intesa — condivisa, mi pare, da tutti i gruppi politici — di poter apportare al testo della proposta di legge talune modifiche — di natura, a mio avviso, migliorativa — allo scopo di raggiungere quelle che mi sembra siano le precipue finalità dei proponenti in ordine alla incisività e, aggiungerei, allo spazio della cosiddetta « trasparenza retributiva ».

Avendo avuto occasione di scorrere alcuni emendamenti preannunciati, debbo subito dichiarare il mio parere e, cioè, che non certo di miglioramenti si tratta, ma di posizioni che rendono ancor più difficile e complessa la possibilità di ottenere un'adesione su quanto viene proposto. Pertanto, debbo subito dichiarare che, essendo stata condizionata la adesione del nostro gruppo all'assegnazione in sede legislativa al presupposto che al provvedimento fossero apportati i dovuti miglioramenti, qualora ciò non dovesse verificarsi, il mio gruppo si riserverà di richiedere la remissione in aula del provvedimento. Riteniamo, infatti, che se la normativa prevista per gli amministratori è in armonia con tendenze ripetutamente affiorate, sia di ordine generale che politico, soprattutto in occasione della cosiddetta trattazione del problema della giungla retributiva, non poche perplessità, invece, suscita l'estensione della medesima ai dirigenti delle imprese private e degli enti pubblici economici. A mio avviso, in-

fatti, verrebbe a verificarsi una palese differenziazione di trattamento fra i dipendenti colpiti da questa norma e la dirigenza statale, nonché fra l'insieme degli altri dipendenti che pur non potendosi qualificare dirigenti hanno in comune, con questi, la qualifica di dipendente. Quindi, sono nettamente contrario ad estendere la normativa prevista in questo progetto di legge ai dirigenti per questa palese differenziazione, incostituzionale, di trattamento. Tra l'altro, bisogna tener presente che esiste già, per questi dirigenti, la possibilità di conoscere quanto effettivamente essi percepiscono; si tratta di un mezzo comune a tutti i cittadini, cioè la denuncia dei redditi, rispetto alla quale sono, com'è noto, previste sanzioni per quelle infedeli. Anche per questo motivo non capisco perché si debba stabilire per i dirigenti una forma di denuncia così analitica, definita, tra l'altro, in modo, a mio giudizio, poco esatto: e non dimentichiamo poi che è inserita nel provvedimento al nostro esame una disposizione che prevede in caso di infedeltà o omissione una sanzione da uno a cinque anni di reclusione. Come sarà interpretata tale norma dalla magistratura? La dizione così poco felice consente qualsiasi tipo d'interpretazione: il riferimento è forse fatto agli omaggi natalizi? O ai biglietti gratuiti del cinema? Anche queste sono, infatti, agevolazioni e, a stretto rigor di logica, dovrebbero essere comprese dalla disposizione. In sintesi, non mi pare che la dizione adottata sia utile al raggiungimento degli scopi che ci prefiggiamo. E, a questo proposito, desidero sottolineare che non va dimenticato che nostra preoccupazione principale è quella di definire una linea politica generale d'incentivazione, soprattutto nei confronti dei giovani, ad una sempre maggiore ed adeguata produttività, per cui penso che la complessità della norma, unita ad una previsione di pena così severa, non rappresenti, per l'appunto, uno dei migliori incentivi a meglio e più produrre. Inoltre, tutto ciò potrebbe essere motivo di forti tensioni e di un accrescimento di conflittualità all'interno delle aziende di cui, credo, in

questo momento, l'economia nazionale non abbia certo bisogno.

Per tutte queste ragioni, assieme ad altri colleghi intendo presentare degli emendamenti che, fatta salva la parte del disposto legislativo che fa riferimento alla amministrazione, escludano la dirigenza dall'ambito del progetto di legge, eliminino quella dizione, a mio giudizio oscura, inerente alle agevolazioni e facilitazioni di qualsiasi specie e, soprattutto, eliminino la previsione dell'applicabilità dell'articolo 2621 del codice civile che, ripeto, prevede misure penali che sono giustamente elevate per quanto riguarda le falsità in bilancio, le frodi che si commettono nei confronti degli azionisti e dei soci, ma che appaiono eccessive per quel che riguarda le agevolazioni e facilitazioni di qualsiasi specie. Infatti, una tale previsione, secondo me, potrebbe determinare o una disattenzione della norma da parte del giudice, oppure una sorta di acredine di quest'ultimo determinata da futili motivi, cosa,

questa, che, anche se si verificasse in casi rarissimi, non rappresenterebbe un elemento di certezza, di garanzia e di buona amministrazione della giustizia.

Il gruppo della democrazia cristiana, pertanto, è del parere di procedere speditamente all'esame del provvedimento, purché si tenga conto delle modifiche che noi formalmente suggeriremo e che rappresentano, a nostro giudizio, una più equa ed adeguata definizione di questo delicato argomento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO